



*Ministero dell'Istruzione*  
*Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo*  
*Direzione Generale*

**n**

**Oggetto:** proroga delle disposizioni di cui al Decreto del Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo 18 marzo 2020, n. 33, recante: *“individuazione delle attività indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro del personale in servizio presso gli Uffici per funzione e presso gli Uffici di Ambito territoriale dell'Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 87, commi da 1 a 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 70 del 17 marzo 2020”*.

**IL DIRETTORE GENERALE**

- VISTO** il Testo unico di cui al Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, recante *“Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”*;
- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- VISTO** il Testo unico di cui al Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;
- VISTA** la legge 22 maggio 2017, n. 81 recante *“Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”*, ed, in particolare, il Capo II concernente il *“Lavoro agile”*.
- VISTO** il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali - recante *“disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”*;
- VISTO** il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;



*Ministero dell'Istruzione*  
*Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo*  
*Direzione Generale*

**VISTA**

la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 recante “*Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 26 del 1 febbraio 2020, con cui è stato dichiarato, al punto 1, per n. 6 mesi dalla data della predetta deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

**VISTO**

il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*” ed, in particolare, l'articolo 87, commi da 1 a 3, ai sensi del quale “*1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente: a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza; b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81. 2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tali casi l'articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione. 3. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.*”.



*Ministero dell'Istruzione*  
*Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo*  
*Direzione Generale*

**VISTO**

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*” ed, in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera a) che conferma la vigenza delle disposizioni di cui all'articolo 87, commi da 1 a 3, del decreto-legge n. 18 del 2020.

**PRESO ATTO**

che, a seguito della richiamata normativa, non risultano mutate le condizioni poste a fondamento del Decreto direttoriale n. 33 del 2020.

**RITENUTO**

di dover prorogare al 30 aprile 2020 le disposizioni contenute nel citato Decreto direttoriale.

**DECRETA**

**Articolo 1**

*(Proroga delle disposizioni di cui al Decreto direttoriale n. 33 del 2020)*

1. Sono prorogate al 30 aprile 2020 le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 del Decreto del Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo 18 marzo 2020, n. 33, salvo proroghe o revoche e fermo restando l'adeguamento rispetto alla normativa sopraggiunta nonché rispetto ad ulteriori indicazioni ministeriali e salvo l'individuazione di ulteriori azioni indifferibili derivanti dagli adempimenti connessi all'avvio dell'anno scolastico 2020/2021.
2. Il Dirigente dell'Ufficio I provvederà a organizzare le presenze presso la Direzione generale dell'Ufficio scolastico regionale nonché ad effettuare le necessarie comunicazioni in merito alla proroga del “Lavoro agile” del personale dirigenziale.

**Articolo 2**

*(Pubblicazione)*

1. Il presente Decreto è pubblicato sul sito web dell'Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo (<https://www.miur.gov.it/web/abruzzo>) con valore di notifica a tutti gli effetti di legge

IL DIRETTORE GENERALE

*Antonella Tozza*

*(documento firmato digitalmente)*